

# Trust, tassazione all'entrata con il rebus dei coniugi

## Separazioni e divorzi

Da chiarire se il rapporto disponente/beneficiario va verificato anche all'uscita

La norma sembra suggerire di badare solo al momento del «distacco» patrimoniale

**Andrea Vasapoli**

Il trust viene sempre più utilizzato nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio, anche quale strumento sostitutivo dell'assegno dovuto al coniuge, per gli innumerevoli vantaggi che offre a entrambe le parti in tema di certezza sia della provvista patrimoniale sia della destinazione delle risorse così segregate.

In questo ambito assume particolare interesse il regime della tassazione all'entrata, disciplinata dal nuovo articolo 4-bis, comma 3, del Tus, che consente di dare certezza al valore complessivo del patrimonio che sarà impiegabile a favore del coniuge che ne ha diritto e dei figli della coppia. Tale disposizione, tuttavia, presenta caratteri di incertezza in relazione al regime fiscale applicabile al coniuge che, per effetto del divorzio, cessa di essere tale.

### Beneficiari e imposte

La tassazione all'entrata prevede un'imposizione sostitutiva opzionale incentrata su due elementi, da verificare in due diversi momenti:

1 al trasferimento del patrimonio

dal disponente al trustee ("momento del distacco"), l'indicazione della categoria alla quale appartengono i beneficiari che riceveranno i futuri trasferimenti patrimoniali;

2 al trasferimento del patrimonio dal trustee ai beneficiari, il fatto che i beneficiari che effettivamente ricevono i trasferimenti patrimoniali appartengano alla medesima categoria indicata al momento del distacco, in cui l'imposta è stata assolta "in entrata".

Per interpretare cosa debba intendersi per "categorie di beneficiari" si deve tenere conto della struttura dell'imposta, che differenzia aliquote e franchigie in base al rapporto (di parentela, coniugio o affinità) che lega il dante causa e il beneficiario. Per categorie di beneficiari devono quindi intendersi quelle individuate dai novellati articoli 7 e 56 del Tus (si veda Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2024).

Mentre il rapporto di parentela è legato alla discendenza diretta o da uno stipite comune, quindi non è mutabile nel tempo, il rapporto di coniugio (e di affinità) dipende dal permanere, o meno, del vincolo matrimoniale.

Ci si chiede se la permanenza del rapporto di coniugio, al momento di trasferimento del patrimonio al beneficiario che era coniuge al momento del distacco, è una condizione affinché questi possa beneficiare del regime di tassazione all'entrata per il quale aveva optato il disponente. In altre parole, si deve comprendere se la nuova norma richiede:

● che il rapporto disponente/beneficiario debba essere separatamente verificato in due diversi momenti, quello iniziale di distacco patrimoniale e poi quello in cui

il patrimonio del trust viene trasferito al beneficiario;

● oppure che il beneficiario al quale viene trasferito il patrimonio appartenesse, al momento del distacco, alla categoria in riferimento alla quale è stata assolta l'imposta all'entrata, essendo irrilevanti i successivi eventi che ne hanno caratterizzato la vita.

### L'interpretazione possibile

Nulla prevedendo la legge, l'interpretazione della norma deve essere effettuata ricercandone la ratio.

Il regime di tassazione all'entrata si ispira al principio di dare valenza alla situazione esistente all'iniziale momento del distacco patrimoniale, essendo irrilevanti gli accadimenti successivi. Così, ad esempio, in tale regime sono irrilevanti i successivi incrementi di valore del patrimonio in trust, per cui sugli stessi non è dovuta alcuna imposta.

Si ritiene che tale ratio debba guidare anche l'interpretazione dei rapporti disponente/beneficiario, e che si debba quindi interpretare la norma nel senso che permane il regime di tassazione all'entrata se riceve l'attribuzione patrimoniale un soggetto che, al momento del distacco, apparteneva alla categoria in riferimento alla quale è stata assolta l'imposta. In tal modo, se il soggetto al quale il trustee trasferisce il patrimonio era coniuge al momento del distacco e l'imposta è stata assolta considerandolo quale beneficiario, nulla sarà dovuto da tale beneficiario quando riceverà il patrimonio del trust, a prescindere dal fatto che abbia mantenuto o meno il rapporto di coniugio con il disponente. È auspicabile che in merito si pronuncino a breve anche le Entrate.